



**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOVEICOLI AZIENDALI IN USO AI DIPENDENTI
PER RAGIONI DI SERVIZIO E IN USO AI DIRIGENTI DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A.**

ARTICOLO 1 - PREMESSE

- 1.1. Il presente *"Disciplinare per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio e in uso ai dirigenti di Brescia Trasporti S.p.A."* (d'ora in poi **"Disciplinare"**) è adottato da Brescia Trasporti S.p.A. (d'ora in poi, **"Brescia Trasporti"** e/o **"Società"**), avente sede legale in Brescia, Via San Donino, 30, (C.A.P. 25128), Tel. +39 0303061600, Fax +39 0303061512, E-mail: direzione@bresciatrasporti-spa.it, posta elettronica certificata (PEC): bresciatrasporti@legalmail.it. La Società fa parte del Gruppo Brescia Mobilità (d'ora in poi, **"Gruppo"**).
- 1.2. Il Disciplinare (i) integra il *"Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Trasporti S.p.A."*, approvato dall'Amministratore Unico di Brescia Trasporti S.p.A. con Provvedimento del 02.08.2016 con particolare riferimento all'art. 3.1.7. (*"Autoveicoli Aziendali"*), e (ii) sostituisce il disciplinare per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali da parte dei dirigenti della Società approvato con provvedimento dell'Amministratore Delegato di Brescia Mobilità nr. 90 del 25.10.2002, applicato anche ai Dirigenti delle altre società del Gruppo.
- 1.3. Il Disciplinare si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società inclusi i dirigenti e direttori (d'ora in poi, **"Dipendente/i"** e/o **"Utente/i"** e/o **"Personale"**) nonché ai collaboratori, al personale in somministrazione ancorchè non dipendente, questi ultimi solo se espressamente autorizzati ad utilizzare autoveicoli aziendali.
- 1.4. Il Disciplinare recepisce e dà attuazione al provvedimento dell'Amministratore Delegato di Brescia Mobilità Nr. 90 del 25.10.2002 sopracitato in riferimento all'assegnazione ai dirigenti della Società di un autoveicolo anche ad uso personale; inoltre, definisce nuovi valori limite per il *leasing* degli autoveicoli ed aggiorna il maggior importo a carico dei dirigenti, scaturente dal confronto fra valore del *benefit*, calcolato secondo le disposizioni di legge, e l'importo fisso posto a carico del beneficiario in misura tale da contenere il costo per la Società.
- 1.5. Il Disciplinare integra il *"Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Trasporti S.p.A."* con l'obiettivo di definire l'ambito di applicazione, le modalità e le norme sull'utilizzo degli autoveicoli aziendali - e, per il personale con la qualifica di dirigente, di definire l'importo massimo del *leasing* per la Società ed i relativi oneri a carico del dirigente - ed è volto a conformare il comportamento dei Dipendenti ai principi di diligenza, di informazione e di correttezza nell'utilizzo di tali strumenti aziendali, secondo quanto prescritto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Gruppo Brescia Mobilità e dai successivi aggiornamenti, dal Codice Etico e di Comportamento (**"Codice Etico"**) e dal Modello Organizzativo adottato dalla Società, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di*

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) (d'ora in poi, "**D.Lgs. 231/2001**").

- 1.6. Il Disciplinare è redatto nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Dipendenti (d'ora in poi, sia al singolare sia al plurale, "**C.C.N.L.**"), della normativa e della disciplina, pubblica e privata, vigente ed applicabile in materia, e, in particolare, tra questa, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii. (*"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*) (d'ora in poi, "**Statuto dei Lavoratori**"), del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation", degli atti appositamente emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (d'ora in poi, "**Garante**") e, nell'ambito di questi, in particolare, della Delibera 1.03.2007, n. 13 (Gazzetta Ufficiale del 10.03.2007, n. 58) (d'ora in poi, "**Delibera 13/2007**"), denominata "*Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet*", nonché dell'ulteriore normativa (anche comunitaria) vigente ed applicabile in materia.
- 1.7. Il Disciplinare fa salva, per ciascun Dipendente, l'osservanza, tra l'altro, del Codice Etico e del Modello Organizzativo della Società adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle società del Gruppo Brescia Mobilità e dei successivi aggiornamenti, del "*Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Trasporti S.p.A.*" e di tutte le Disposizioni di Servizio (d'ora in poi, "**DDS**") e Comunicazioni di Servizio (d'ora in poi "**CDS**") vigenti e/o che verranno adottati dalla Società nonché di ogni ulteriore prescrizione aziendale anche futura all'adozione del Regolamento.

3

ARTICOLO 2 – AUTOVEICOLO IN USO AI DIRIGENTI

- 2.1. Al personale con la qualifica di dirigente potrà essere assegnato un autoveicolo acquisito dalla Società con contratto di *leasing* con annessa carta carburante e *telepass*, da utilizzare sia per l'attività istituzionale sia per l'uso privato.
- 2.2. L'autoveicolo sarà scelto fra i modelli di mercato, nella categorie/segmenti di classe media o inferiore, con esclusione pertanto di modelli e/o marchi di lusso e/o riservati ad utilizzo sportivo, entro un importo massimo mensile di *leasing* per la Società di Euro 790 (oltre I.V.A.); in tale contesto, è fatta riserva di escludere determinati modelli e allestimenti, anche se compresi nell'importo massimo di *leasing* previsto, che, in nessun caso, potrà essere superato, neppure con costi a carico del beneficiario.
- 2.3. A fronte dell'utilizzo, anche personale, dell'autoveicolo aziendale, l'importo fisso posto a carico del beneficiario viene aumentato da Euro 2.500,00 l'anno ad Euro 3.000,00 l'anno, con trattenuta mensile di Euro 250,00 sul cedolino paga a partire dal primo mese di paga successivo all'approvazione del Disciplinare. Sulla base della normativa attuale viene posto a carico del dirigente "il maggior importo scaturente dal confronto fra valore del *benefit*, calcolato secondo le disposizioni di legge, e l'importo fisso posto a carico del beneficiario", così come indicato al presente articolo.

- 2.4. A fronte di modifiche della normativa fiscale, sulla deducibilità delle spese sostenute dalla Società, rispetto ad una normale autoveicolo aziendale, verrà posto a carico del dirigente quanto necessario perché la Società non abbia aggravii di costi. È fatta salva la possibilità di rinuncia all'autoveicolo qualora l'interessato non ritenga conveniente il nuovo importo a suo carico.
- 2.5. Al dirigente non sono posti vincoli nell'utilizzo dell'autoveicolo sia in Italia sia all'estero nell'ambito dell'utilizzo privato, fermo restando che l'autoveicolo dovrà essere utilizzato dal dirigente medesimo e dai familiari indicati nella lettera di assegnazione – salvo casi di emergenza che rendano necessaria la guida di terzi – o da altri dipendenti aziendali autorizzati dallo stesso.
- 2.6. Il costo del mantenimento dell'autoveicolo, compreso il carburante ed il *telepass*, è posto a carico della Società, con esclusione delle spese accessorie (quali, ad esempio, il parcheggio), qualora si tratti di viaggi personali.
- 2.7. Il contratto di *leasing* prevede l'utilizzo di un autoveicolo per 36 (trentasei) mesi con una percorrenza massima di 90.000 Km. I costi, nei confronti della società di *leasing*, per eventuali percorrenze superiori a quanto identificato nel contratto, sono posti a carico del dirigente, salvo diverse determinazioni della Società.
- 2.8. In caso di cessazione dal servizio, il dirigente è tenuto a restituire l'autoveicolo entro la settimana successiva alla cessazione.
- 2.9. Il dirigente è tenuto ad un comportamento corretto nell'utilizzo dell'autoveicolo e ad assicurare il mantenimento delle migliori condizioni possibili per lo stesso, anche secondo quanto previsto all'art. 3.1.7 del "*Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Trasporti S.p.A.*".
- 2.10. Valgono le disposizioni di legge in tema di assoggettamento contributivo e fiscale del controvalore per l'uso promiscuo dell'autoveicolo.

ARTICOLO 3 – AUTOVEICOLI AZIENDALI IN USO AL PERSONALE NON DIRIGENTE

- 3.1 Ai dipendenti che per esigenze di servizio siano richiesti spostamenti tali da rendere non produttivo e/o economico l'utilizzo dei mezzi pubblici, viene concesso l'uso di autoveicoli aziendali.
- 3.2 Restano fermi gli obblighi descritti all'art. 3.1.7 del "*Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Trasporti S.p.A.*", nonché dalle DDS e CDS vigenti in materia, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Disciplinare.
- 3.3 L'utilizzo dell'auto privata con il relativo rimborso delle spese deve essere considerato del tutto eccezionale e deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione della Società. In occasione di impegni lavorativi con orario di inizio e/o fine tali da rendere eccessivamente oneroso raggiungere la sede lavorativa per il ritiro e/o per il deposito

dell'autoveicolo aziendale, previa autorizzazione della Direzione, il Dipendente può essere autorizzato a trattenere presso il proprio domicilio l'autoveicolo assegnato in uso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività. In tale contesto, il Dipendente è tenuto ad attuare tutta la diligenza del "*buon padre di famiglia*" per la tutela e per la protezione del bene aziendale.

- 3.4** Ai collaboratori, lavoratori in somministrazione, stagisti e/o tirocinanti, previa autorizzazione della Direzione, può essere concesso l'utilizzo di autoveicoli aziendali solo se strettamente necessario allo svolgimento delle attività ed a condizione che ne ricorrano i requisiti di economicità e sicurezza. Per lavoratori in somministrazione e stagisti e/o tirocinanti è necessario richiedere preventiva autorizzazione all'Agenzia di somministrazione e/o all'ente promotore lo *stage* e/o il tirocinio.

ARTICOLO 4 – APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 4.1.** Il Regolamento è stato adottato ed approvato da Brescia Trasporti con provvedimento dell'Amministratore Unico del 29.06.2018.
- 4.2.** Il Regolamento sarà sottoposto ad aggiornamento periodico, in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della sua vigenza, di indirizzi e/o di indicazioni e/o di interpretazioni provenienti dalle varie Autorità in materia ed in ogni altra circostanza in cui la Società riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.
- 4.3.** Il Regolamento deve essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei Dipendenti della Società, a cura dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali della Società medesima, mediante efficaci forme di comunicazione e pubblicazione, con la previsione dell'obbligo di rispettarne i contenuti. Ai Dipendenti assunti in epoca successiva alla data di adozione e di approvazione del Regolamento, lo stesso dovrà essere consegnato all'atto dell'assunzione.